

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
<p>ARTICOLO 1. ATTIVITA' EDILIZIA</p> <p>1) L'attività edilizia sul territorio comunale è disciplinata dalla legge, nonché dal Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), dal presente Regolamento Edilizio e dalle normative di settore.</p> <p>2) Sono in particolare disciplinati dalla L.R. 06.06.2008 n. 16, nonché dal Piano Urbanistico Comunale:</p> <p>a) le tipologie degli interventi edilizi, i titoli abilitativi e le procedure per il loro conseguimento;</p> <p>b) le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;</p> <p>c) i parametri urbanistico-edilizi.</p>	<p>IDENTICO</p>
<p>ARTICOLO 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO</p> <p>1) Il presente Regolamento Edilizio contiene la disciplina ad esso demandata dall'art. 2 della L.R. 06.06.2008 n. 16 ed ha per oggetto:</p> <p>a) la formazione, il funzionamento e le attribuzioni della Consulta Istruttoria nonché la formazione, il funzionamento e le attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio;</p> <p>b) —— i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di permesso di costruire e delle denunce di inizio attività e loro varianti, nonché gli adempimenti comunali per la definizione delle pratiche edilizie;</p> <p>c) —— l'indicazione degli elaborati progettuali e documentali da allegare alle domande di permesso di costruire e alle denunce di inizio attività;</p> <p>d) le modalità, i tempi e le garanzie richieste per il pagamento del contributo di costruzione;</p> <p>e) gli adempimenti a carico del titolare del titolo abilitativo, del progettista, del committente, del costruttore e del Direttore dei Lavori, nonché degli uffici comunali preposti alla vigilanza nelle varie fasi di esecuzione delle opere assentite;</p> <p>f) —— le modalità di rilascio del certificato di agibilità;</p> <p>g) la definizione dei requisiti igienico-sanitari ed ecologico-ambientali delle costruzioni;</p> <p>h) la definizione degli elementi di arredo urbano, della sistemazione degli spazi pertinenziali agli edifici, della realizzazione e della salvaguardia del verde;</p> <p>ì) la manutenzione ed il decoro degli edifici e la sistemazione degli ambienti urbani e dei suoli.</p>	<p>ARTICOLO 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO</p> <p>1) Il presente Regolamento Edilizio ha per oggetto:</p> <p>a) la formazione, il funzionamento e le attribuzioni della Conferenza Comunale per l'Edilizia, nonché il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;</p> <p>b) le modalità, i tempi e le garanzie richieste per il pagamento del contributo di costruzione;</p> <p>c) gli adempimenti a carico del titolare del titolo abilitativo, del progettista, del committente, del costruttore e del Direttore dei Lavori, nonché degli uffici comunali preposti alla vigilanza nelle varie fasi di esecuzione delle opere assentite;</p> <p>d) la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, nonché in materia di abbattimento di barriere architettoniche e localizzative;</p> <p>e) la definizione dei requisiti igienico-sanitari ed ecologico-ambientali da osservare negli interventi edilizi;</p> <p>f) la definizione degli elementi di arredo urbano, della sistemazione degli spazi pertinenziali agli edifici, della realizzazione e della salvaguardia del verde;</p> <p>g) la manutenzione ed il decoro degli edifici e la sistemazione degli ambienti urbani e dei suoli.</p>

ARTICOLO 3. ADEGUAMENTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1) Le disposizioni del presente regolamento sono sostituite dalle norme statali e regionali approvate successivamente all'entrata in vigore dello stesso che intervengano sulle fattispecie disciplinate.

2) Gli adeguamenti conseguenti alle modifiche organizzative della struttura comunale influenti sulla definizione delle competenze degli uffici e sulla composizione degli organi stabiliti dal presente regolamento opereranno direttamente sulle relative disposizioni.

TITOLO II ORGANI CONSULTIVI E LORO FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 4. CONSULTA ISTRUTTORIA

1) La Consulta Istruttoria è un organo di supporto dell'attività degli Uffici, che può essere chiamato:

~~a) a condurre approfondimenti istruttori in relazione a problematiche emerse durante l'iter procedurale di progetti caratterizzati da particolare complessità;~~

~~b) a formulare istruzioni operative agli uffici in merito all'interpretazione della normativa;~~

~~c) a condurre approfondimenti istruttori sui progetti complessi disciplinati dal P.U.C. concernenti Schemi di Organizzazione Urbanistica e Progetti Urbanistici Operativi, in relazione alle scelte progettuali e compositive ed alle connesse esigenze urbanizzative.~~

~~d) a trattare temi e risolvere criticità, di carattere generale, riferibili alla materia edilizia oggetto del presente regolamento di cui all'art. 2. comma 1) lett. b), c), d), e), f), g), h), i).~~

2) La Consulta Istruttoria è composta da:

~~a) il Direttore della Direzione Urban Lab, Sviluppo Urbanistico del Territorio o suo delegato - Presidente;~~

~~b) il Dirigente responsabile del Settore Approvazione Progetti e Controllo dell'Attività Edilizia o suo delegato - componente effettivo;~~

~~c) il Dirigente responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica o suo delegato - componente effettivo - o, in alternativa, quale~~

IDENTICO

TITOLO II ORGANI CONSULTIVI E LORO FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 4. CONFERENZA COMUNALE PER L'EDILIZIA

1) La Conferenza Comunale per l'Edilizia è un organo partecipativo, nel quale si realizza il confronto con gli Ordini Professionali, Associazioni Imprenditoriali e Associazioni della Proprietà Edilizia nella materia urbanistico-edilizia.

2) La Conferenza Comunale per l'Edilizia è formata da:

a) l'Assessore comunale competente che la convoca e la presiede;

b) il Direttore della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti;

c) il Dirigente responsabile del Settore Sportello Unico per l'Edilizia;

~~componente effettivo, dal Dirigente responsabile del Settore Urban Lab o suo delegato relativamente ad argomenti di specifica competenza;~~

~~d) un esperto in materia giuridica avente specifiche e comprovate conoscenze in campo edilizio ed urbanistico, da reperire nell'ambito della competente Direzione Urban Lab Sviluppo Urbanistico del Territorio, ovvero anche esterno alla Civica Amministrazione, nel caso in cui non siano presenti adeguate professionalità all'interno della sopra citata struttura, nominato con apposito provvedimento del Direttore della Direzione Urban Lab Sviluppo Urbanistico del Territorio.~~

~~3) La Consulta Istruttoria viene integrata da un membro dell'ufficio competente in materia paesaggistica, quando chiamata a condurre approfondimenti istruttori sui progetti complessi disciplinati dal P.U.C. concernenti Schemi di Organizzazione Urbanistica e Progetti Urbanistici Operativi, in relazione alle scelte progettuali e compositive ed alle connesse esigenze urbanizzative.~~

~~4) La Consulta Istruttoria assume anche il ruolo di organo consultivo per l'Amministrazione quando è chiamata a trattare temi di carattere generale, riferibili sia agli argomenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento sia, più in generale, a quelli del settore dell'attività edilizia. A tali fini la Consulta viene integrata dai rappresentanti degli Ordini Professionali degli Agronomi, degli Architetti, dei Geologi, degli Ingegneri, del Collegio dei Geometri, dei Periti, delle associazioni imprenditoriali e artigianali edili e della proprietà edilizia, nonché del Servizio Igiene Edilizia della competente A.S.L.. Per tali attività la Consulta è convocata dall'Assessore Comunale competente, di norma, almeno due volte all'anno anche al fine del monitoraggio dell'attività dei competenti Settori dell'Amministrazione.~~

~~ARTICOLO 5. FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA ISTRUTTORIA~~

~~1) La Consulta Istruttoria viene convocata dal Presidente della stessa anche a fronte di richiesta di un Responsabile di procedimento, di uno dei componenti effettivi, ovvero di uno dei componenti integrati nei casi previsti all'art. 4. comma 4); in ordine alla richiesta di convocazione il Presidente decide entro 10 giorni.~~

~~2) Le sedute della Consulta Istruttoria sono valide con la presenza di tutti i componenti effettivi.~~

~~3) Il Responsabile di procedimento può assistere ai lavori della Consulta al fine di fornire, se richiesti, gli opportuni chiarimenti.~~

~~d) il Dirigente responsabile del Settore Urbanistica;~~

~~e) i rappresentanti degli Ordini Professionali degli Agronomi, degli Architetti, dei Geologi, degli Ingegneri, del Collegio dei Geometri, dei Periti, delle associazioni imprenditoriali e artigianali edili e della proprietà edilizia.~~

~~3) Alle riunioni della Conferenza Comunale per l'Edilizia possono partecipare anche altri soggetti, qualora necessario in relazione ai temi trattati.~~

~~4) Delle riunioni della Conferenza Comunale per l'Edilizia viene redatto verbale sintetico, pubblicato sul sito internet del Comune.~~

ABROGATO

~~4) — Su convocazione del Presidente possono altresì partecipare alle sedute i rappresentanti di altri Uffici, quali soggetti con competenza qualificata, su specifici temi quali ambiente, verde, mobilità e traffico, sicurezza.~~

~~5) — Il Presidente può inoltre convocare il progettista qualora lo ritenga opportuno ovvero in accoglimento di specifica richiesta di audizione ed all'uopo munito di apposita delega da parte del committente.~~

~~ARTICOLO 6. — VERBALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PARERI DELLA CONSULTA ISTRUTTORIA~~

~~1) — Il verbale sintetico della riunione della Consulta Istruttoria viene redatto dal Segretario nel corso della seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.~~

~~2) — Quando la Consulta tratta argomenti nei quali un componente si trovi interessato direttamente o indirettamente, lo stesso si asterrà dall'assistere a quella parte di seduta e dal partecipare in alcun modo all'esame, alla discussione e al giudizio sull'argomento.~~

~~3) — Nel verbale della riunione deve essere riportata ogni volta la dichiarazione di tutti i componenti sull'inesistenza di cause di incompatibilità che lo riguardino.~~

~~4) — Le conclusioni delle valutazioni espresse dalla Consulta, desunte dal verbale sintetico della riunione, sono comunicate ai soggetti interessati dai Responsabili di procedimento ovvero nei casi indicati dall'art. 4. comma 1) lett. c) a cura del Presidente.~~

~~5) — Le conclusioni delle valutazioni espresse dalla Consulta, aventi ad oggetto argomenti di interesse generale, sono pubblicati sul sito internet del Comune.~~

~~ARTICOLO 7. — COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO~~

~~1) — La Commissione Locale per il Paesaggio è l'organo di supporto tecnico-scientifico per la gestione delle funzioni in materia di paesaggio.~~

~~2) — La Commissione Locale per il Paesaggio esprime pareri obbligatori in relazione ai procedimenti:~~

~~a) — di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni tipologia di intervento di natura pubblica e privata;~~

ABROGATO

ABROGATO

~~b) di rilascio di pareri su domande di condono edilizio o di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;~~

~~c) di rilascio di pareri nell'ambito dell'iter di formazione di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici;~~

~~d) di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 150 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;~~

~~e) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.~~

~~3) La Commissione Locale per Il Paesaggio può essere chiamata, su richiesta del Responsabile di procedimento, ad esprimere parere in merito alla valutazione delle sanzioni accessorie previste dalla L.R. 06.06.2008 n. 16 nel caso di illeciti compiuti in zone sottoposte a tutela paesaggistica.~~

~~ARTICOLO 8. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO~~

~~1) La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da tre esperti in materia di bellezze naturali, scelti dalla Giunta Comunale nell'ambito dell'Albo Regionale costituito a norma dell'art. 3 della L.R. 21.08.1991 n. 20, o tra soggetti dotati di documentata, qualificata professionalità o specializzazione nella materia del paesaggio. Il Responsabile di procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore.~~

~~2) La Commissione Locale per il Paesaggio dura in carica cinque anni. I componenti possono essere rinominati per una sola volta.~~

~~3) Le sedute della Commissione Locale per il Paesaggio sono valide con la presenza di almeno due componenti. Nella prima seduta la Commissione elegge il Presidente tra i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del componente delegato a tale funzione.~~

~~ARTICOLO 9. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO VERBALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PARERI~~

ABROGATO

ABROGATO

- 1) — Il verbale della riunione della Commissione Locale per il Paesaggio viene redatto dal Segretario nel corso della seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 2) — Il Responsabile del procedimento comunica i pareri risultanti dal verbale ai richiedenti, anche con l'utilizzo di procedure informatiche; i pareri sono altresì pubblicati sul sito internet del Comune.
- 3) — Ogni componente della Commissione ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e gli eventuali motivi del medesimo.
- 4) — Quando la Commissione tratta argomenti nei quali un componente si trovi interessato direttamente o indirettamente, lo stesso si asterrà dall'assistere a quella parte di seduta e dal partecipare in alcun modo all'esame, alla discussione e al giudizio sull'argomento.
- 5) — Nel verbale della riunione deve essere riportata ogni volta la dichiarazione di tutti i componenti sull'inesistenza di cause di incompatibilità che lo riguardino.
- 6) — I pareri resi con la partecipazione di componenti per i quali ricorrono i presupposti per l'astensione sono da considerarsi illegittimi ed in tal caso resta fermo il potere dovere del Presidente di risottoporre in via di autotutela la questione alla Commissione Locale per il Paesaggio perché si esprima regolarmente.
- 7) — La Commissione Locale per il Paesaggio si riunisce di norma settimanalmente su convocazione del Presidente.